

ULTERIORE DETRAZIONI PER ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO

L'art. 1, comma 15 della Legge Finanziaria anno 2008, ha modificato l'art. 12 del DPR. 917/86 prevedendo dopo il comma 1 il seguente comma 1 bis:

“..1.bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo....”;

e inserendo al comma 3 dello stesso art. 12:

“Qualora la detrazione di cui al comma 1bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16,...è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.....sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare....”.

L'art. 1, comma 16 della Legge Finanziaria anno 2008, ha previsto che:

“16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007...”.

- 1) Pertanto, **a decorrere dall'anno 2007**, al contribuente che ha almeno quattro figli a carico, oltre alle normali detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR n. 917/86, spetta una ulteriore detrazione di importo pari a € 1200,00.